



COMUNICATO UFFICIALE N. 8 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 1/A della F.I.G.C., inerente le modifiche al Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri e al Regolamento degli Organi Tecnici dell'A.I.A.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A

Il Presidente Federale

- viste le proposte presentate dall'Associazione Italiana Arbitri riguardanti le modifiche al Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri e al Regolamento degli Organi Tecnici dell'AIA;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio federale nella riunione del 30 maggio 2023;
- d'intesa con i Vice Presidenti e con il Presidente dell'AIA;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche al Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri e al Regolamento degli Organi Tecnici dell'AIA, come da testi rispettivamente allegati sub A) e sub B).

PUBBLICATO IN ROMA IL 1 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI**Articolo 6****Organi associativi, tecnici, di verifica, amministrativi e consultivi**

1. L'AIA assolve le proprie finalità istituzionali e realizza le sue funzioni mediante Organi direttivi, tecnici, di verifica e di controllo amministrativo e contabile, nonché mediante Commissioni e Servizi.
2. Gli Organi direttivi centrali sono:
 - a) l'Assemblea generale;
 - b) il Presidente nazionale;
 - c) il Vicepresidente nazionale;
 - d) il Responsabile del settore tecnico arbitrale;
 - e) il Comitato nazionale;
 - f) il Comitato nazionale in composizione allargata;
 - g) il Consiglio centrale.
3. Gli Organi direttivi e tecnici periferici sono:
 - a) il Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono, rispettivamente, funzioni di Organo tecnico regionale (OTR) e provinciale (OTP);
 - b) il Comitato regionale (CRA) e il Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano (CPA);
 - c) la Consulta regionale e la Consulta delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
 - d) il Presidente di sezione, che svolge funzioni di Organo tecnico sezionale (OTS);
 - e) l'Organo tecnico sezionale (OTS), nominato dal Presidente di Sezione nei casi previsti dal presente Regolamento;
 - f) l'Assemblea sezionale;
 - g) il Consiglio Direttivo Sezionale.
4. Gli Organi tecnici nazionali sono:
 - a) la Commissione arbitri per i campionati nazionali di Serie A e di Serie B maschile (CAN);
 - b) la Commissione arbitri per campionati nazionali di Serie C maschile e di Serie A femminile (CAN C);
 - c) la Commissione arbitri per i campionati nazionali di Serie D maschile, di Calcio Femminile diversi dalla Serie A, del Settore per l'attività giovanile e scolastica nonché per gli scambi interregionali (CAN D);
 - d) la Commissione arbitri nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A maschile e di Serie A femminile per il Calcio a Cinque nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA (CAN 5 Elite);
 - e) la Commissione arbitri nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A2 Elite, Serie A2, Serie B e Under 19 maschile nonché di Serie B e Under 19 femminile per il Calcio a Cinque nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA (CAN 5);
 - f) la Commissione arbitri nazionale per il Beach Soccer (CAN BS);
 - g) la Commissione Osservatori Nazionale Professionisti per tutte le designazioni di competenza della CAN e della CAN C (CON PROFESSIONISTI);
 - h) la Commissione Osservatori Nazionale Dilettanti per tutte le designazioni di competenza della CAN D (CON DILETTANTI);

- i) la Commissione Osservatori Nazionale per il Calcio a Cinque per tutte le designazioni di competenza della CAN 5 ELITE e CAN 5 (CON 5);
 - j) l) la Commissione Osservatori Nazionale per il Beach Soccer per tutte le designazioni di competenza della CAN BS (CON BS).
5. Gli Organi di verifica sono:
 - a) il Collegio Nazionale dei Proviviri;
 - b) il Collegio Regionale dei Proviviri.
 6. L'organo direttivo per la formazione e l'aggiornamento dell'attività tecnica è il Settore tecnico arbitrale.
 7. Gli Organi direttivi di controllo dell'attività amministrativa e contabile sono:
 - a) il Servizio Istruttivo Nazionale;
 - b) l'Organo di Revisione Sezionale.
 8. Le Commissioni e i Servizi sono:
 - a) la Commissione Esperti Legali, a cui sono attribuite funzioni consultive in materia giuridica;
 - b) la Commissione Esperti Amministrativi, a cui sono attribuite funzioni consultive in materia amministrativa e contabile;
 - c) le Commissioni di studio e i Servizi, a cui possono essere affidati specifici incarichi operativi, di proposta e consultivi;
 - d) i Servizi con funzione di supporto operativo a favore degli Organi dell'AIA, composti da uno o più collaboratori e coordinatori.
 9. L'organo centrale di garanzia e controllo dell'osservanza del Codice etico è il Comitato dei garanti.
 10. Il Consiglio federale, con provvedimento motivato, può nominare un Commissario straordinario dell'AIA attribuendogli i relativi poteri.

Articolo 23

Presidente di Sezione

1. Il Presidente di Sezione è eletto dall'assemblea sezionale elettiva e resta in carica per il quadriennio olimpico di riferimento.
2. Il Presidente di Sezione è eletto con le modalità e le maggioranze indicate nel Regolamento dell'Assemblea Elettiva Sezionale.
3. Al Presidente di Sezione competono le seguenti attribuzioni:
 - a) organizzare, dirigere e controllare, nell'ambito degli indirizzi generali dettati dal Presidente dell'AIA, dal Comitato nazionale e dai Comitati Regionali e Provinciali di competenza, l'attività tecnica, svolgendo la funzione di Organo Tecnico Sezionale (OTS), l'attività amministrativa e quella associativa;
 - b) trasmettere al Presidente del Comitato Regionale o provinciale le proposte di fine stagione sportiva per tutti gli associati appartenenti all'organo tecnico sezionale o durante la stagione sportiva, se richieste dall'OTR o dall'OTP;
 - c) curare l'impiego dei fondi sezionali, di cui è l'unico responsabile, di concerto con il Consiglio Direttivo Sezionale, operando nell'ambito del bilancio preventivo predisposto e provvedendo alla rendicontazione nel rispetto del Regolamento amministrativo delle Sezioni, inviando copia di tali documenti al Comitato Regionale o Provinciale;
 - d) nominare i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale, con le funzioni ad essi delegate, e provvedere alla loro motivata revoca e sostituzione;
 - e) convocare con ogni mezzo e con preavviso di almeno otto giorni, salvo deroga motivata, le riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale per le quali redige l'ordine del giorno;
 - f) convocare l'Assemblea Sezionale Ordinaria, assumendone la presidenza provvisoria;
 - g) provvedere all'acquisizione dei documenti prescritti per la nomina degli arbitri e la formazione e tenuta, anche in via telematica, del loro fascicolo personale che viene custodito in Sezione;

- h) ricevere le dimissioni dall'AIA degli associati appartenenti alla Sezione, che diventano irrevocabili con l'inserimento nella piattaforma informatica AIA da effettuare entro giorni quindici dalla ricezione dell'atto scritto di dimissioni;
- i) curare il rapporto associativo degli arbitri appartenenti alla sezione, anche tramite l'organizzazione di specifiche riunioni e attività;
- j) indire e svolgere corsi per arbitro, previa autorizzazione del Comitato Regionale o Provinciale;
- k) curare la formazione ed il perfezionamento tecnico degli arbitri di ogni categoria, anche tramite raduni e riunioni tecniche obbligatorie, da fissare per ogni stagione sportiva in misura non inferiore a quindici;
- l) controllare l'osservanza dei doveri arbitrali da parte degli associati, segnalando prontamente alla Procura federale tutte le presunte infrazioni rilevate;
- m) assicurare la collaborazione a tutti gli Organi direttivi dell'AIA, nonché a quelli federali, nei limiti delle rispettive autonomie di funzionamento;
- n) provvedere in ordine alla richiesta di trasferimento di un proprio associato ad altra Sezione e al trasferimento di altro associato alla propria Sezione nel rispetto delle modalità di cui all'art. 44, con obbligo dell'interessato di presentarsi alla nuova Sezione di appartenenza entro giorni 60 dalla comunicazione del concesso trasferimento e del Presidente Sezionale di trasmettere a quello della nuova Sezione il fascicolo personale dell'associato trasferito;
- o) esonerare dal versamento delle quote associative, valutate le specifiche esigenze sezionali e sentito il parere del Consiglio Direttivo Sezionale:
 - i. gli arbitri di nuova nomina per un periodo liberamente determinabile ma non eccedente, in ogni caso, il primo biennio di appartenenza associativa;
 - ii. le associate in congedo ai sensi dell'art. 43, n. 5;
 - iii. in via definitiva, gli associati di cui alla lettera u) del presente comma;
 - iv. con delibera da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno e di durata pari ad un anno rinnovabile, gli associati che svolgono comprovata meritevole attività associativa e gli associati che versano in particolari situazioni di svantaggio o di disagio economico personale e familiare, su istanza scritta e motivata da parte degli stessi interessati da presentare entro il 31 marzo di ogni anno, fino ad un numero massimo non superiore al 3% della forza arbitrale sezionale;
- p) incassare, previa verifica delle esenzioni previste nel precedente punto o) e nell'art.11, comma 6 lett. q), le quote associative nonché sollecitare per iscritto, per via telematica mediante la piattaforma informatica AIA, gli associati inadempienti; il rateo anticipato semestrale od annuale di quote incassato dalla Sezione di appartenenza dell'associato resta definitivamente acquisito alla stessa anche se successivamente, nel medesimo periodo annuale o semestrale, l'associato cessa, per qualsiasi motivo, di farvi parte;
- q) stipulare contratti relativi alla Sezione e, previa autorizzazione scritta del Comitato Nazionale, richiedere e ricevere contributi per singole iniziative non confliggenti con gli interessi della FIGC, da enti pubblici e privati, sia in danaro sia in beni mobili, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, e dal Regolamento amministrativo delle Sezioni;
- r) impiegare gli Osservatori Arbitrali e gli Arbitri Effettivi, con almeno 4 anni di anzianità associativa, della Sezione, anche inquadrati negli Organi Tecnici Regionali/Provinciali e Nazionali, quali osservatori Tutor con funzioni di assistenza tecnica alle direzioni di gare degli arbitri di nuova nomina. L'attività del Tutor non comporta l'attribuzione di un voto, ma deve essere seguita dalla specifica relazione da inviare all'OT Sezionale. L'attività di Tutor, per i soli Osservatori Arbitrali, è equiparata a tutti gli effetti alla visionatura dell'osservatore;

- s) fissare, con l'approvazione del Consiglio Direttivo Sezionale, la quota sezionale annuale per gli arbitri fuori ruolo e per gli associati che svolgono attività a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, comunque in misura non superiore a cinque volte di quella deliberata per gli altri associati della medesima Sezione;
 - t) sottoporre al Consiglio Direttivo Sezionale, per l'approvazione, l'istituzione dei premi sezionali;
 - u) esonerare dallo svolgere attività tecnica e dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali, a richiesta degli interessati, gli arbitri benemeriti che abbiano compiuto il 65° anno d'età e gli osservatori arbitrali che abbiano compiuto il 70° anno di età nonché in casi eccezionali altri associati per comprovati e gravi motivi di salute;
 - v) ricevere le istanze scritte e motivate di riammissione all'AIA da parte di ex associati dimissionari o che abbiano perso la qualifica per ipotesi diverse dal non rinnovo tessera, dal ritiro tessera o dalla esclusione dall'AIA, trasmettendole al Presidente nazionale con proprio espresso parere motivato in forma scritta;
 - w) segnalare, con immediatezza e per iscritto, al Presidente dell'AIA le comunicazioni ricevute, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera q), dagli associati circa le sentenze dichiarative personali di fallimento o di liquidazione giudiziale, gli avvisi di garanzia ricevuti e la pendenza di procedimenti penali per reati dolosi, le misure restrittive della libertà personale cui essi sono sottoposti, i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, le sentenze penali di condanna per reati dolosi anche non definitive.
 - x) segnalare al Collegio dei Probiviri le violazioni di cui all'art. 30.
4. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente di Sezione, le sue funzioni sono attribuite al Vicepresidente, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario. Nelle Sezioni ove siano stati nominati due Vicepresidenti, il Presidente di Sezione è sostituito dal Vicepresidente vicario e, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vicepresidente.
5. Nei casi di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente di Sezione, le sue funzioni, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'art. 11 comma 6, lett. t), sono attribuite al Vicepresidente, il quale deve provvedere, entro novanta giorni, alla convocazione dell'Assemblea sezionale elettiva per procedere a nuove elezioni. Il nuovo Presidente eletto resta in carica sino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico in corso.
6. Il Presidente di Sezione, salvo quanto previsto dal comma seguente, cessa di appartenere all'Organo Tecnico in cui era precedentemente inquadrato e, se arbitro effettivo o assistente arbitrale, transita nella qualifica di osservatore arbitrale, previa sessione di verifica tecnica, da parte di una commissione nominata dal Comitato nazionale, sostitutiva del corso di qualificazione previsto dall'art. 51, o, se osservatore arbitrale, resta congelato nell'organico di appartenenza. Al termine del suo incarico viene reintegrato nel ruolo di osservatore arbitrale presso l'Organo Tecnico Nazionale per il quale in precedenza svolgeva tali funzioni o viene immesso, a richiesta, nel ruolo di osservatore arbitrale presso l'Organo Tecnico Nazionale previsto dal Regolamento degli Organi Tecnici, qualora sussistano le condizioni ivi fissate, o presso l'Organo Tecnico Regionale o Provinciale, in tutti gli altri casi.
7. Nelle sole ipotesi in cui rivesta il ruolo di Arbitro Effettivo a disposizione di un OTN o VMO o Arbitro effettivo beach soccer o Assistente Arbitrale, è data facoltà al Presidente eletto di nominare, sentito il Consiglio Direttivo Sezionale e per la durata di una stagione sportiva, un componente del medesimo Consiglio Direttivo con qualifica di osservatore arbitrale quale Organo Tecnico Sezionale incaricato delle designazioni di arbitri effettivi e di osservatori

arbitrali.

In tal caso, al Presidente eletto è consentito di proseguire l'attività tecnica nell'Organo di appartenenza in cui era inquadrato prima della sua elezione.

Articolo 42

Doveri degli Arbitri

1. Gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità.
2. Gli stessi devono osservare lo Statuto e le altre norme federali, nonché ogni altra direttiva e disposizione emanata dagli organi federali.
3. Gli arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono altresì obbligati:
 - a) ad osservare il presente Regolamento, le norme secondarie ed ogni altra direttiva e disposizione emanata dai competenti organi associativi, nonché a rispettare il codice etico e di comportamento;
 - b) a mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti;
 - c) ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell'attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell'AIA e del loro ruolo arbitrale;
 - d) a non adire qualsiasi via legale nei confronti di altri tesserati FIGC o associati per fatti inerenti e comunque connessi con l'attività tecnica sportiva e la vita associativa, senza averne fatto preventiva richiesta scritta, rispettivamente, al Presidente della FIGC o dell'AIA e senza aver poi ottenuto dal Presidente FIGC la relativa autorizzazione scritta a procedere nei confronti di altri tesserati e dal Presidente dell'AIA nei confronti di altri associati;
 - e) ad accettare, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC o dall'AIA, dai suoi Organi o soggetti delegati nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, rinunciando ad adire qualsiasi Autorità Giudiziaria;
 - f) a collaborare fattivamente e lealmente con gli Organi di giustizia sportiva;
 - g) ad accettare il principio dell'assoluta insindacabilità delle decisioni di natura tecnica;
 - h) a compilare con assoluta veridicità la propria scheda anagrafica personale ed il proprio foglio notizie, tramite la piattaforma informatica AIA, ed a segnalare immediatamente eventuali variazioni, compresi cambi di residenza o domicilio, nonché la sussistenza di qualsiasi eventuale rapporto, diretto o anche indiretto, con società calcistiche, al fine di permettere la tempestiva verifica di situazioni di incompatibilità;
 - i) ad assolvere con tempestività e con la massima fedeltà al potere referendario ed alle eventuali richieste di integrazione;
 - j) a dirigere gare, assolvere incarichi, partecipare a raduni, prove tecnico-atletiche, corsi di qualificazione e di aggiornamento, salvo i casi di giustificato impedimento da segnalare in via preventiva, e comunque a svolgere assidua e qualificata attività arbitrale;
 - k) a frequentare le riunioni tecniche obbligatorie, giustificando anticipatamente eventuali assenze, ad eccezione degli associati che fanno parte degli Organi direttivi nazionali, regionali e provinciali indicati all'art. 6;
 - l) a versare, presso la sezione di appartenenza, le quote associative di ogni anno solare con decorrenza dal mese di assunzione della qualifica arbitrale, ad eccezione degli associati esonerati ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. q) e dell'art. 23, comma 3 lett. o); il versamento

deve essere effettuato in via anticipata per ogni annualità o in unica soluzione entro il mese di marzo o in due ratei semestrali entro i mesi di marzo e di settembre e l'omesso pagamento alla scadenza del mese di marzo impedisce il beneficio del versamento in due ratei; gli associati che non provvedono al pagamento alle predette scadenze entro tre mesi vengono da tali date considerati morosi ad ogni effetto previsto dal presente regolamento e dalle norme secondarie

- m) ad astenersi dal comunicare ad altri associati, salvo al proprio Presidente di Sezione, ed a terzi le designazioni ricevute per assolvere incarichi tecnici e dal comunicare il contenuto dei referti e delle relazioni trasmessi agli Organi tecnici;
 - n) a segnalare con immediatezza all'Organo Tecnico ogni anomalia che possa menomare la propria idoneità psico-fisica all'attività arbitrale;
 - o) a segnalare immediatamente al proprio Organo tecnico ogni notizia comunque acquisita di illecito sportivo consumato o tentato;
 - p) ad attenersi alla disciplina generale in materia di divieto di assunzione di sostanze che alterino le prestazioni sportive;
 - q) a segnalare, con immediatezza e per iscritto, al Presidente Sezionale le sentenze dichiarative personali di fallimento o di liquidazione giudiziale, gli avvisi di garanzia ricevuti e la pendenza di procedimenti penali per reati dolosi, le misure restrittive della libertà personale cui si è sottoposti, i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, le sentenze penali di condanna per reati dolosi anche non definitive;
 - r) a presentare tempestiva e motivata richiesta scritta di congedo temporaneo in caso di impedimento all'esercizio delle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 43;
 - s) a consegnare al proprio Organo Tecnico l'originale del certificato di idoneità prescritto dalle vigenti norme sanitarie per l'esercizio dell'attività sportiva agonistica;
 - t) a segnalare con immediatezza all'Autorità di Pubblica Sicurezza ed al Presidente di Sezione lo smarrimento e la sottrazione della sua tessera federale;
 - u) a ritirare la tessera federale entro due mesi, salvo giustificati motivi, dalla comunicazione inviata per via telematica tramite la piattaforma informatica AIA.
4. Agli arbitri è fatto divieto:
- a) di dirigere o fungere da assistente arbitrale o quarto ufficiale in gare che non rientrano nell'attività calcistica organizzata o autorizzata dalla FIGC ad eccezione di quelle:
 - i. che si svolgono per soli scopi sociali con espressa deroga concessa dal Presidente di sezione;
 - ii. che si svolgono in ambito studentesco ed organizzate, in piena autonomia e responsabilità, dagli istituti scolastici di appartenenza degli arbitri;
 - iii. che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, limitatamente agli arbitri OTS ed OTR/CPA, nell'ambito di progetti ed iniziative arbitrali approvate dal Comitato Nazionale ed autorizzate dal Presidente dell'AIA;
 - b) di svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale e collaborativa presso società calcistiche affiliate alla FIGC nonché presso gli Enti di Promozione Sportiva con l'eccezione degli arbitri effettivi di cui all'art. 46; è comunque consentito svolgere la sola attività di calciatore presso le società non affiliate alla FIGC e presso gli Enti di Promozione Sportiva;
 - c) di rappresentare società calcistiche a qualsiasi titolo e di intrattenere con esse rapporti di lavoro dipendente, rapporti imprenditoriali e commerciali in proprio o per conto di enti, società o ditte partecipate, amministrare o per cui prestino, ad ogni titolo, attività lavorativa nonché di intrattenere rapporti libero professionali non occasionali;
 - d) di rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di informazione o fare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma, anche a mezzo siti internet, articoli di stampa, attività e collaborazioni

giornalistiche o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati da ogni associato, salvo espressa autorizzazione del Presidente dell'AIA; gli arbitri, previa sempre autorizzazione del Presidente dell'AIA, possono rilasciare dichiarazioni ed interviste sulle prestazioni espletate solo dopo che il Giudice Sportivo ha deliberato in merito alle gare, purché consistano in meri chiarimenti o precisazioni e non comportino alcun riferimento alla valutazione del comportamento tecnico e disciplinare di altri tesserati AIA o FIGC;

- e) di rilasciare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma attinenti ogni aspetto tecnico ed associativo dell'AIA, anche a mezzo siti internet o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, in modo anonimo ovvero mediante utilizzo di nomi di fantasia o "nickname" atti ad impedire l'immediata identificazione del suo autore; in ogni caso, eventuali dichiarazioni non rientranti nei predetti divieti devono essere rilasciate nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti nonché dei principi fissati dal presente articolo e, in particolare, di quelli indicati ai capi b) e c) del precedente comma;
- f) di intrattenere, per gli arbitri a disposizione degli OO.TT.NN., rapporti professionali e di collaborazione in qualsiasi forma anche occasionale e non continuativa con i mezzi di informazione su argomenti inerenti il giuoco del calcio;
- g) di svolgere attività o propaganda politica nell'ambito federale e associativo;
- h) di praticare nelle sedi sezionali giuochi di qualsiasi specie con poste che eccedono un valore puramente simbolico;
- i) per gli arbitri, assistenti, V.M.O., osservatori, responsabili e componenti a qualsiasi titolo inquadrati negli Organi Tecnici Nazionali e per i componenti del Comitato Nazionale, di effettuare od accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC;
- j) per gli arbitri, assistenti, osservatori a qualsiasi titolo inquadrati negli Organi Tecnici Periferici, di effettuare od accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC;
- k) di fare o ricevere regali da altri associati, tesserati, società calcistiche che eccedano il modico valore e violino i principi fissati dal codice etico e di comportamento e le disposizioni emanate dagli Organi direttivi, tecnici ed associativi, con obbligo di rifiutarli e di darne immediata segnalazione ai propri dirigenti;
- l) di utilizzare ai fini personali, estranei alle finalità associative, i beni e gli strumenti di appartenenza dell'AIA e delle sue articolazioni periferiche;
- m) di svolgere attività di carattere propagandistico e di proselitismo in qualsiasi forma prima della formale indizione delle assemblee elettive; una volta indette le elezioni i candidati sono autorizzati al rilascio di interviste e dichiarazioni ai mezzi di comunicazione al fine di rendere pubbliche le ragioni della propria candidatura ed i programmi, senza necessità della autorizzazione del Presidente AIA;
- n) per gli arbitri con doppio tesseramento, di dirigere gare relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori.

Articolo 47

Arbitri Effettivi di Calcio a Cinque

1. La qualifica di Arbitro effettivo del Calcio a Cinque si ottiene a seguito di inserimento nei ruoli della CAN 5 ELITE e della CAN 5.
2. Le gare di Calcio a Cinque di competenza dell'OTR e dell'OTP sono dirette da arbitri effettivi con funzioni specifiche per tale attività.

Nel ruolo a disposizione dell'OTR e dell'OTP per le gare di Calcio a 5 possono essere inseriti gli arbitri effettivi che abbiano anzianità non inferiore a due stagioni sportive e abbiano svolto attività arbitrale nel Calcio a Cinque presso l'OTS almeno per una stagione sportiva.

In assenza di attività arbitrale di Calcio a Cinque presso l'OTS, l'inserimento nel ruolo a disposizione dell'OTR e dell'OTP può essere richiesto da arbitri effettivi che abbiano anzianità non inferiore a tre stagioni sportive e che abbiano superato un corso di qualificazione per l'attività del Calcio a Cinque organizzato dall'OTR o dall'OTP.

3. Gli arbitri effettivi di Calcio a Cinque dimessi dall'Organo Tecnico Nazionale, con esclusione degli avvicendati dopo una sola stagione sportiva, non possono essere più riproposti per il passaggio alla CAN 5 nella stessa qualifica arbitrale e, a richiesta, possono essere inquadrati nei ruoli O.T.R. e O.T.P. quali arbitri effettivi con funzioni specifiche nel Calcio a Cinque.

Articolo 51

Osservatori Arbitrali

1. Gli arbitri effettivi, effettivi di Calcio a Cinque, effettivi di beach soccer, gli assistenti arbitrali e gli arbitri effettivi VMO e gli assistenti arbitrali VMO che abbiano svolto almeno dieci stagioni sportive di attività possono presentare domanda motivata per essere ammessi al corso per osservatori arbitrali.

La domanda va presentata al Presidente Sezionale, trasmessa, per conoscenza, al competente Organo Tecnico ed inviata entro il termine del 15 settembre di ogni stagione sportiva al Comitato Nazionale per la decisione non soggetta a ricorso.

2. Qualora sussistano motivate esigenze tecniche legate al rapporto tra il numero delle gare da designare e degli arbitri a disposizione, gli arbitri effettivi dell'Organo Tecnico Sezionale che abbiano svolto almeno dieci stagioni sportive di attività possono essere inseriti d'ufficio dal Presidente sezionale, in sede di proposte di fine stagione, nell'elenco degli arbitri tenuti a sostenere il corso per osservatori arbitrali nella stagione immediatamente successiva.

Tale determinazione deve essere comunicata all'interessato, tramite il portale informatico AIA e senza alcuna ulteriore formalità, entro il termine del 15 luglio di ogni anno e può essere oggetto di ricorso, solo per questioni legate alle sopra richiamate esigenze, da proporsi entro il termine perentorio del 15 settembre di ogni stagione sportiva al Comitato Nazionale per la decisione non soggetta a ricorso.

3. Entro la stagione in cui è stata accolta la domanda di ammissione, gli aspiranti osservatori arbitrali sono tenuti a frequentare un corso organizzato dal Comitato Regionale o Provinciale di appartenenza e superare un esame di qualificazione, con prova scritta e orale.

Il superamento del corso e della prova comporta l'ottenimento della qualifica di osservatore arbitrale, con conseguente venir meno della precedente qualifica.

Gli associati che non sostengano il corso o non si presentino alla prova di qualificazione senza giustificati motivi o non conseguano la prescritta idoneità incorrono nel provvedimento di non rinnovo tessera per motivi tecnici.

4. Sono dispensati dalla prova gli associati che siano stati inclusi nell'elenco degli Arbitri e Assistenti internazionali e quelli espressamente esonerati con provvedimento motivato del Presidente dell'AIA, i quali assumono la funzione e la qualifica di osservatore arbitrale a decorrere dalla data del provvedimento presidenziale.

5. Gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali, anche con funzioni di VMO, dimessi dalle categorie nazionali, in possesso dei requisiti soggettivi e previa domanda scritta diretta al Presidente della Sezione da presentare entro trenta giorni dalla dimissione, possono, in luogo della partecipazione al corso di qualificazione, transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, previa verifica tecnica da parte di una commissione nominata dal Comitato Nazionale, da effettuarsi durante il raduno di inizio stagione del CRA o del CTP di appartenenza ovvero durante altre sessioni di verifica tecnica indette dal Comitato Nazionale nel corso della stagione sportiva.

6. Ottenuta la prima conferma nella qualifica di Osservatori Arbitrali, gli stessi sono obbligati a svolgere una notevole e qualificata attività tecnica ed associativa e a sottoporsi ad un periodico

corso di aggiornamento, indetto dal Comitato Nazionale, e alla successiva prova finale: l'assenza non giustificata al corso e alla prova nonché l'esito negativo della prova comportano l'emissione del provvedimento di non rinnovo tessera.

La sussistenza di un congedo tecnico ai sensi dell'art. 43 non comporta, di per sé, l'esonero da una sessione del corso e dalla prova finale e, sia in tale ipotesi, sia in ogni altra fattispecie, i motivi di giustificazione della mancata presenza al corso o alla prova, corredati da idonea documentazione, sono presentati alla Segreteria dell'AIA e alla Commissione esaminatrice, cui spetta ogni deliberazione in ordine alla valutazione ed accettazione dei motivi giustificativi.

7. Sono dispensati dalla partecipazione al corso e prova di aggiornamento i componenti del Consiglio Centrale, degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, del Settore Tecnico Arbitrale, del Collegio Nazionale dei Probiviri, del Collegio Regionale dei Probiviri, del Servizio Istruttivo Nazionale, della Commissione Esperti Legali e della Commissione Esperti Amministrativi che abbiano ottenuto l'esonero dall'attività tecnica, i Presidenti Sezionali, gli arbitri benemeriti e osservatori autorizzati a svolgere incarichi presso la FIGC e le Leghe ed esonerati dallo svolgimento dell'attività tecnica ai sensi del presente Regolamento e del Regolamento degli Organi Tecnici.

Venute meno le predette cause di dispensa, gli associati, che in precedenza non hanno sostenuto il corso, sono tenuti a parteciparvi nella stagione immediatamente successiva alla cessazione dell'incarico.

8. Gli osservatori arbitrali che, a richiesta del Presidente di Sezione, abbiano ottenuto dal Presidente dell'AIA ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. p), la funzione di arbitro associativo sono esonerati sia dalla partecipazione ai corsi di qualificazione che a quelli di aggiornamento.
9. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere gare di competenza dell'Organo Tecnico Sezionale purché in possesso del certificato di idoneità per la pratica sportiva agonistica e purché sussistano esigenze oggettive di copertura delle gare dell'OTS.
10. Gli osservatori arbitrali che ne facciano domanda e abbiano compiuto il 70° anno d'età possono richiedere al Presidente Sezionale l'esonero dallo svolgere attività tecnica, dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali e dal pagamento delle quote associative.
11. Gli osservatori arbitrali che ricoprono, previa autorizzazione del Presidente dell'AIA, incarichi direttivi elettivi e di nomina non in ruoli tecnici ovvero incarichi incompatibili con la propria funzione sono automaticamente sospesi dall'attività tecnica con le modalità ed i limiti previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento degli Organi Tecnici.
12. Gli osservatori arbitrali, a qualunque titolo dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali, non possono essere riproposti per l'inquadramento in un Organo Tecnico Nazionale nella medesima qualifica.

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2023.
2. I procedimenti pendenti al 31 dicembre 2022 innanzi agli Organi di disciplina dell'AIA continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 28 ricoprono incarichi all'interno degli Organi di disciplina dell'AIA, possono essere nominati quali componenti del Collegio dei Probiviri, ma restano sospesi nella funzione sino all'esaurimento delle attività dell'Organo di disciplina dell'AIA di appartenenza.
4. Le sanzioni disciplinari comminate dagli Organi di disciplina dell'AIA continuano ad avere effetto esclusivamente nell'ambito dell'AIA.
5. Il computo delle stagioni sportive per la determinazione del tempo massimo di permanenza nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico decorre dalla stagione sportiva 2007/2008
6. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione lo Statuto e le norme federali.

**REGOLAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA
ARBITRI**

TITOLO PRIMO

**Articolo 1
Organi tecnici**

A. ORGANI TECNICI NAZIONALI

Gli Organi Tecnici Nazionali dell'A.I.A., composti da un Responsabile e più componenti, sono:

- a. Commissione Arbitri per i campionati di Serie A e di Serie B maschile (C.A.N.);
- b. Commissione Arbitri per i campionati di Serie C maschile e di Serie A femminile (C.A.N. C);
- c. Commissione Arbitri per i campionati nazionali di Serie D maschile, di Calcio Femminile diversi dalla Serie A, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica nonché per gli scambi interregionali (C.A.N. D);
- d. Commissione Arbitri Nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A maschile e di Serie A femminile per il Calcio a Cinque (C.A.N. 5 Elite);
- e. Commissione Arbitri Nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A2 Elite, Serie A2, Serie B e Under 19 maschile nonché Serie B e Under 19 femminile per il Calcio a Cinque (C.A.N. 5);
- f. Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (C.A.N. BS);
- g. Commissione Osservatori Nazionale Professionisti (C.O.N. Professionisti);
- h. Commissione Osservatori Nazionale Dilettanti (C.O.N. Dilettanti);
- i. Commissione Osservatori Nazionale per il Calcio a Cinque (CON 5);
- j. Commissione Osservatori Nazionale per il Beach Soccer (CON BS).

B. ORGANI TECNICI PERIFERICI

Gli Organi Tecnici Periferici sono i seguenti:

- a. Comitato Regionale Arbitri – C.R.A., composto dal Presidente e più Componenti (O.T.R.);
- b. Comitato delle Province Autonome di Trento e di Bolzano – C.P.A., composto dal Presidente e più Componenti (O.T.P.);
- c. Organo Tecnico Sezionale (O.T.S.).

**Articolo 13
Limiti di età**

1. A.E: l'attività è consentita a partire dal 14° anno di età; il prosieguo della stessa è consentito, senza limiti di età, salvo quanto previsto dall'art. 19, in base all'efficienza fisica, alle capacità tecniche dell'interessato ed alla validità di rendimento dell'interessato.
2. A.A.: l'attività è consentita in base all'efficienza fisica ed alla validità di rendimento dell'interessato senza limiti di età, salvo quanto previsto dall'art. 25.
3. V.M.O.: l'attività è consentita, senza limiti di età, in base all'idoneità fisica ed alla validità di rendimento dell'interessato.
4. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere le gare di competenza dell'O.T.S., purché in possesso del certificato di idoneità all'attività agonistica.
5. Per gli O.A. e Tutor l'attività è consentita fino al termine della stagione sportiva in cui viene compiuto il 75° anno di età. L'O.A. al compimento del 70° anno di età può richiedere all'O.T. competente l'esonero dall'attività tecnica, mentre l'O.A. con qualifica di arbitro benemerito può richiederlo al compimento del 65° anno di età.

Su richiesta motivata del Presidente di Sezione, il Comitato Nazionale può autorizzare lo svolgimento dell'attività tecnica da parte dell'O.A. anche oltre il predetto limite d'età.

6. Gli A.E., A.A. ed O.A. inquadrati negli OO.TT. Nazionali non possono svolgere attività tecnica a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S., fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 51 e 59, né rivestire alcun incarico quale responsabile e componente dell'O.T.S.

Articolo 18

Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. D e la C.A.N. C propongono la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.
2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
 - b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
 - c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
 - d. raggiungimento del limite di cinque stagioni sportive di appartenenza a ciascun Organo Tecnico senza aver ottenuto la deroga di cui al successivo art. 26 ovvero conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore.
3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali per l'attività femminile non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. C e della C.A.N. D e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) a d) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.
4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel secondo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 14. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:
 - a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;
 - b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico previsti per ciascun Organo Tecnico.
5. La C.A.N. D e la C.A.N. C hanno facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza alla C.A.N. D e alla C.A.N. C ovvero in possesso della qualifica di arbitro internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma. In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:
 - a. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
 - b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
 - c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.
6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C possono:

- a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.);
- b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.;
- c. transitare nel ruolo di A.A. nell'O.T.N. superiore nel quale hanno svolto funzioni di A.E., previo superamento del corso di cui all'art. 20.

Articolo 19

Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.N.

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissione degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.
2. La C.A.N. propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
 - b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
 - c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
 - d. aver compiuto 45 anni entro il termine della stagione sportiva salvo che si siano posizionati tra i primi venticinque nella graduatoria finale di merito;
 - e. aver raggiunto il limite di dieci anni di appartenenza nello stesso organico salvo che si siano posizionati tra i primi venticinque nella graduatoria di merito.
3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell'art. 14.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

 - a. in congedo per maternità;
 - b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile;
 - c. al primo anno di appartenenza alla C.A.N., fatto salvo quanto disposto alla lettera a) del successivo comma.
4. La C.A.N. ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione:
 - a. l'avvicendamento per valutazione tecnica degli arbitri che, pur trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera c) del precedente comma, abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri arbitri;
 - b. la conferma nell'organico di arbitri che, al secondo anno di appartenenza alla C.A.N. ovvero in possesso della qualifica di arbitro internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 3, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma. In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:
 - i. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
 - ii. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
 - iii. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.

5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
6. La perdita della qualifica di arbitro internazionale non pregiudica la conferma nell'organico della C.A.N., qualora non ricorrano le condizioni previste dal presente articolo per disporre l'avvicendamento.
7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N possono:
 - a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.);
 - b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque
 - c. , a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.;
 - d. transitare nel ruolo di V.M.O., se in possesso dei requisiti.

Articolo 24

Avvicendamenti degli A.A. dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. C e la C.A.N. D propongono la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.
2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli assistenti arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
 - b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
 - c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
 - d. raggiungimento del limite di cinque stagioni sportive di appartenenza a ciascun Organo Tecnico senza aver ottenuto la deroga di cui al successivo art. 26 ovvero conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore.
3. Gli assistenti arbitrali in possesso della qualifica di assistenti arbitrali internazionali per l'attività femminile non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. D e della C.A.N. C e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) a c) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.
4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel secondo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 14. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli assistenti arbitrali:
 - a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;
 - b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico previsti per ciascun Organo Tecnico.
5. Ciascun Organo Tecnico ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di assistenti arbitrali che, al primo anno di appartenenza alla C.A.N. D e alla C.A.N. C ovvero in possesso della qualifica di assistente arbitrale internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della

conferma.

In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

- a. della posizione dell'assistente arbitrale nella graduatoria finale di merito;
 - b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
 - c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'assistente arbitrale proposto per la conferma rispetto a quelle dell'assistente che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dimissione.
6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dimissione degli assistenti arbitrali da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
7. Gli A.A. avvicendati dalla C.A.N. C e dalla C.A.N. D possono:
- a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.);
 - b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.

Articolo 25

Avvicendamenti degli A.A. dalla C.A.N.

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dimissione degli assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.
2. La C.A.N. propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli assistenti arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
 - b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
 - c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
 - d. aver compiuto 45 anni entro il termine della stagione sportiva salvo che si siano posizionati tra i primi quaranta nella graduatoria finale di merito;
 - e. aver raggiunto il limite di dieci anni di appartenenza nello stesso organico salvo che si siano posizionati tra i primi quaranta nella graduatoria di merito.
3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dimissione di assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell'art. 14.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dimissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli assistenti arbitrali:

 - a. in congedo per maternità;
 - b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile;
 - c. al primo anno di appartenenza alla C.A.N., fatto salvo quanto disposto alla lettera a) del successivo comma.
4. La C.A.N. ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione:
 - a. l'avvicendamento per valutazione tecnica degli assistenti arbitrali che, pur trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera c) del precedente comma, abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale

- altamente negativa in rapporto a quella degli altri assistenti arbitrali;
- b. la conferma nell'organico di assistenti arbitrali che, al secondo anno di appartenenza alla C.A.N. ovvero in possesso della qualifica di assistente arbitrale internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 3, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma. In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:
 - i. della posizione dell'assistente arbitrale nella graduatoria finale di merito;
 - ii. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
 - iii. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'assistente arbitrale proposto per la conferma rispetto a quelle dell'assistente arbitrale che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.
 5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli assistenti arbitrali dalla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
 6. La perdita della qualifica di assistente arbitro internazionale non pregiudica la conferma nell'organico della C.A.N., qualora non ricorrano le condizioni previste dal presente articolo per disporre l'avvicendamento.
 7. Gli A.A. avvicendati dalla C.A.N possono:
 - a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.);
 - b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.;
 - c. transitare nel ruolo dei V.M.O. se in possesso dei requisiti richiesti.

Articolo 28

Avvicendamenti degli O.A. dagli Organi Tecnici Nazionali

1. Al termine di ogni stagione sportiva ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.
2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
 - b. mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 13;
 - c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
 - d. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.O.N. Dilettanti senza aver ottenuto, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore;
 - e. decorso del limite massimo di quindici stagioni sportive di appartenenza alla C.O.N. Professionisti.
3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 14. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali:
 - a. in congedo per maternità che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico dell'Organo Tecnico di appartenenza;

- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 13, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico dell'Organo Tecnico di appartenenza;
 - c. al primo anno di appartenenza all'Organo Tecnico di riferimento salvo che abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri osservatori arbitrali.
4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli osservatori arbitrali da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
 5. Gli O.A. avvicendati dagli OO.TT. sopraindicati dovranno continuare a svolgere l'attività a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S. e non possono essere riproposti per l'inserimento negli organici degli OO.TT. nazionali, fatto salvo quanto previsto per gli arbitri benemeriti dall'art. 52, comma 7, del Regolamento A.I.A.
 6. Gli O.A. a disposizione di un O.T.N. collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 55 del Regolamento AIA mantengono il diritto ad essere reintegrato, previo superamento del prescritto corso di aggiornamento, nell'O.T. di appartenenza entro il termine massimo di 5 intere stagioni sportive, trascorse le quali l'O.A. viene automaticamente dimesso dal ruolo degli O.A. a disposizione dell'O.T.N. ed inserito, al termine dell'incarico fuori ruolo, in quello dell'O.T.S.
 7. Gli O.A. che svolgono incarichi tecnici od associativi incompatibili con l'attività tecnica o che abbiano conseguito, in forza di tali incarichi, l'esonero da tale attività sono congelati, per tutta la durata dell'incarico, nell'organico dell'ultimo O.T. di appartenenza e mantengono il diritto ad esservi reintegrati al termine del medesimo incarico.

Articolo 29

Le funzioni e l'organico dei Video Match Official

1. Le funzioni di Video Match Official (VMO) nelle gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale sono assicurate, con le modalità previste dai vigenti protocolli tecnici, dagli arbitri effettivi (che svolgeranno compiti di video assistant referee – VAR) e dagli assistenti arbitrali (che svolgeranno compiti di assistant video assistant referee – AVAR), designati con le modalità di cui al precedente art. 7, che hanno ottenuto la qualifica di Video Match Official (VMO) a seguito dell'inserimento nel relativo organico a disposizione della C.A.N.
2. L'organico dei Video Match Official (VMO) è determinato dal Comitato Nazionale sulla base del numero delle gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale e di ogni altra valutazione tecnica relativa alla specifica funzione, con le modalità di cui al precedente art. 14.
3. Il limite massimo di permanenza nell'organico degli arbitri effettivi con funzioni di Video Assistant Referee (VAR) e degli Assistenti Arbitrali con funzioni di Assistant Video Assistant Referee (AVAR) è di sette stagioni sportive e l'attività è consentita in base all'idoneità fisica ed alle capacità tecniche dell'interessato.
4. I VMO non possono svolgere attività tecnica a disposizione di alcun altro Organo Tecnico, salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 2, lett. a, né rivestire alcun incarico tecnico.

Articolo 30

Inquadramento dei Video Match Official

1. L'organico dei Video Match Official e il numero degli inquadramenti e degli avvicendamenti sono determinati dal Comitato Nazionale entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva, ai sensi del precedente art. 14.
2. Possono essere inseriti nel ruolo dei VMO gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali che abbiano superato il corso di qualificazione VMO.
3. Al corso possono partecipare gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. avere svolto attività a disposizione della C.A.N. per almeno due stagioni sportive;

- b. avere svolto le funzioni di Video Assistant Referee (VAR) e/o di Assistant Video Assistant Referee (AVAR) in almeno dieci gare complessive nei campionati di Serie A, Serie B, Serie C e Coppa Italia;
 - c. avere diretto, quale arbitro o assistente arbitrale, almeno una gara con la video assistenza arbitrale.
4. Il Comitato Nazionale delibera l'inserimento nell'organico dei VMO degli arbitri effettivi e degli assistenti arbitrali avvicendati dalla C.A.N. in possesso dei requisiti indicati nei commi precedenti, risultati ai primi posti della graduatoria del corso di qualificazione fino alla concorrenza del numero degli inquadramenti deliberati.
 5. L'inserimento nell'organico dei VMO può avvenire nella sola stagione sportiva immediatamente successiva all'avvicendamento dai ruoli degli arbitri e degli assistenti arbitrali a disposizione della CAN.
 6. Il corso di qualificazione per l'inquadramento nel ruolo dei VMO è organizzato, dopo il 30 giugno di ogni stagione sportiva e prima dei raduni precampionato, dal Comitato Nazionale e ad esso potranno partecipare i soli candidati in possesso dei requisiti sopra indicati.
 7. Durante il corso i candidati saranno sottoposti a test attitudinali e tecnici e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente e sulla base delle risultanze dei predetti test la loro idoneità o meno a far parte del ruolo.
 8. Il giudizio di inidoneità alla funzione di VMO non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati o da affidare nell'ambito tecnico e associativo.

Articolo 32

Avvicendamenti degli arbitri effettivi e assistenti arbitrali VMO

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissione degli arbitri effettivi e assistenti arbitrali VMO inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.
2. In via prioritaria, la C.A.N. propone l'avvicendamento degli arbitri effettivi e degli assistenti arbitrali VMO per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
 - b. inidoneità fisica accertata dalla competente Commissione, ai sensi del Regolamento sanitario;
 - c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
 - d. decorso del limite massimo di sette stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. quale arbitro effettivo o assistente arbitrale VMO.
3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel precedente comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione rispettivamente di arbitri effettivi e assistenti arbitrali VMO inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.
Gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito, dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato ai sensi dell'art. 14.
4. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali VMO:
 - a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;
 - b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico previsti per i VMO.
5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri effettivi e degli assistenti arbitrali VMO ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
6. Gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali VMO avvicendati possono:
 - a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.);
 - b. per i soli arbitri effettivi, rimanere, anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.
 - c. per i soli assistenti arbitrali, rimanere a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.

Articolo 33
Limiti all'attività

1. L'attività di A.E. è consentita in base all'efficienza fisica ed alle capacità tecniche dell'interessato.
2. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere le gare di Calcio a Cinque di competenza dell'OTS purché in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Articolo 34
Formazione organici O.T.P., O.T.R., C.A.N. 5 e C.A.N. 5 Elite

1. L'organico degli arbitri a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per i campionati di Calcio a Cinque è formato dagli arbitri effettivi con funzioni specifiche per tale attività che abbiano anzianità non inferiore a due stagioni sportive, abbiano svolto attività arbitrale nel Calcio a Cinque per una stagione sportiva a disposizione dell'O.T.S.
In ipotesi di assenza di attività arbitrale di Calcio a Cinque presso l'O.T.S., l'inserimento nell'O.T.R. e nell'O.T.P. avviene con le modalità previste dall'art. 47, comma 2, del Regolamento AIA.
2. L'organico degli A.E. a disposizione della C.A.N. 5 Elite e della C.A.N. 5 nonché l'organico degli O.A. a disposizione della C.O.N. 5 è determinato dal Comitato Nazionale con le modalità e nei termini previsti dall'art. 14.
3. Ferma la natura unitaria dell'organico fissato, la C.A.N. 5, all'inizio di ogni stagione sportiva e tenuto conto delle diverse qualità tecniche degli arbitri a disposizione, inserisce gli stessi in due fasce di merito, denominate fascia "A2" e fascia "B" in funzione della categoria di prevalente impiego (serie A2 Elite e serie A2, per la prima fascia, e serie B, per la seconda fascia), sulla base esclusivamente delle risultanze tecniche della graduatoria finale di merito della precedente stagione e dell'esperienza tecnica maturata. Costituisce requisito per l'inquadramento nella fascia "A2" di merito l'aver maturato un'anzianità arbitrale a disposizione della C.A.N. 5 nella fascia "B" di almeno due stagioni sportive.
Dell'avvenuto inquadramento nelle predette fasce "A2" e "B" di merito deve essere data tempestiva comunicazione per via telematica agli arbitri e per conoscenza ai Presidenti dei C.R.A., dei C.P.A. e di Sezione.
Peraltro, la natura unitaria dell'organico consente l'impiego di arbitri inseriti in ogni fascia nelle gare di tutte le categorie di competenza della C.A.N. 5, anche di categoria superiore od inferiore alla fascia di riferimento, senza necessità di alcuna formalità e sempre in ragione delle risultanze tecniche dell'attività dei singoli arbitri.
4. L'organico degli O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per i campionati di Calcio a Cinque è formato tra coloro che:
 - a. siano stati arbitri effettivi di Calcio a Cinque a disposizione della C.A.N. 5 Elite e della C.A.N. 5 ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione o, limitatamente agli arbitri dimessi dalla C.A.N. 5 per decorso del limite massimo di permanenza che abbiano presentato specifica domanda entro il 15 luglio di ogni stagione sportiva, abbiano sostenuto l'esame di qualificazione in sede di raduno precampionato;
 - b. siano stati A.E. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P., svolgendo qualificata attività a disposizione dei campionati di Calcio a Cinque ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione;
 - c. siano stati O.A. a disposizione della C.O.N. 5.
 - d. Potranno, inoltre, in base alle esigenze dell'O.T. essere inseriti gli associati che ne facciano esplicita richiesta e che abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione.

Articolo 35
Promozione degli A.E. alla C.A.N. 5

1. Ciascun C.R.A. /C.P.A. propone per la promozione alla C.A.N 5 gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. aver maturato un'anzianità arbitrale a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di almeno due stagioni

- sportive nell'organico per il Calcio a Cinque;
- b. aver svolto qualificata attività a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. ed in particolare, aver diretto almeno 15 gare nella massima categoria regionale di Calcio a Cinque di cui 10 nell'ultima stagione sportiva, essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva da O.A. per un minimo di 4 ed un massimo di 8 volte e da componenti dell'Organo Tecnico da un minimo di 2 ad un massimo di 4 volte, ivi compresa obbligatoriamente, una sola visionatura congiunta di O.A. e del componente l'Organo Tecnico, ed aver riportato una media globale finale di idoneità alla categoria superiore;
 - c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dell'O.T.R. / O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14;
 - d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.
2. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Articolo 37

Promozione degli O.A. alla C.O.N. 5

1. Ciascun C.R.A. / C.P.A. propone per la promozione alla C.O.N. 5 gli osservatori arbitrali che, a seguito delle valutazioni tecniche ottenute nella stagione sportiva con le modalità di cui all'art. 6, commi 12 e 13, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dell'Organo Tecnico Regionale o Provinciale dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14 e che non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.
2. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli osservatori arbitrali alla C.O.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
3. Il Comitato Nazionale ha facoltà di accogliere le domande di ammissione alla funzione di O.A. nella C.O.N. 5 presentate, entro il termine del 15 luglio di ogni stagione sportiva, dagli arbitri benemeriti, dirigenti benemeriti ed osservatori arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. siano stati Responsabile o Componente della C.A.N. 5 Elite, della C.A.N. 5 e della C.O.N. 5;
 - b. abbiano svolto, per almeno quattro stagioni sportive, attività quale Componente dell'O.T.R. con delega per il Calcio a Cinque;
 - c. siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. 5 Elite, siano stati dimessi per decorso del limite massimo di permanenza e abbiano superato gli esami di qualificazione alla funzione di OA.
4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, ha facoltà di accogliere le domande di ammissione alla funzione di O.A. negli organici a disposizione dell'O.T.R. o dell'O.T.P. di appartenenza, presentate entro il termine del 15 luglio di ogni stagione sportiva, dagli arbitri benemeriti, dirigenti benemeriti ed osservatori arbitrali che siano stati A.E. o A.A. a disposizione della CAN 5, siano stati dimessi per decorso del limite massimo di permanenza e che abbiano superato gli esami di qualificazione alla funzione di OA.

Articolo 38

Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.N. 5 Elite e dalla C.A.N. 5

1. Al termine di ogni stagione sportiva sia la C.A.N. 5 Elite e sia la C.A.N. 5 propongono la dismissione degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14, ripartendoli tra le varie fasce di merito in misura proporzionale alla composizione numerica di ogni singola fascia.
2. In via prioritaria, la C.A.N. 5 Elite e la C.A.N. 5 propongono l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
 - b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato

superamento dei limiti minimi per essi previsti;

- c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
- d. decorso del limite massimo di sei stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. 5 Elite ovvero alla C.A.N. 5.

3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. 5 Elite e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) a c) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.
4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel primo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, come ripartiti tra le fasce di merito ai sensi del primo comma, la C.A.N. 5 Elite e la C.A.N. 5 propongono la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito di ciascuna fascia di merito, dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato per la C.A.N. 5 Elite e la C.A.N. 5 ai sensi dell'art. 14 e del primo comma del presente articolo.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;
 - b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico previsti per la C.A.N. 5 Elite e la C.A.N. 5.
5. La C.A.N. 5 Elite e la C.A.N. 5 hanno facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.
In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:
 - a. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
 - b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
 - c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.
 6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. 5 Elite e dalla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
 7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. 5 dopo una sola stagione sportiva potranno essere riproposti una sola seconda volta per una nuova immissione nel ruolo.
 8. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. 5 Elite e dalla C.A.N. 5 possono rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.

Articolo 39

Avvicendamenti degli O.A. dalla C.O.N. 5

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.O.N. 5 propone la dismissione degli osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.
2. La C.O.N. 5 propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.O.N. 5 intervenute nel corso della stagione;
 - b. mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta

dall'art. 6, comma 12;

- c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
- d. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.O.N. 5.

3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.O.N. 5 propone la dismissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per la C.O.N. 5 ai sensi dell'art. 14.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.O.N. 5;
 - b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 13, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.O.N. 5;
 - c. al primo anno di appartenenza all'Organo Tecnico salvo che abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri osservatori arbitrali.
4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli osservatori arbitrali dalla C.O.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
5. Gli O.A. avvicendati dalla C.O.N. 5 dovranno continuare a svolgere l'attività a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. e non possono essere riproposti per l'inserimento negli organici della C.O.N. 5.

Articolo 42

Inquadramento degli A.E. BS alla C.A.N. BS

1. Il corso di qualificazione per l'inquadramento nel ruolo degli A.E. BS è organizzato, entro il 30 aprile di ogni stagione sportiva e, in ogni caso, prima del raduno precampionato, dal Comitato Nazionale e ad esso potranno partecipare i soli candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- a. aver compiuto il 20° anno di età alla data del 30 giugno dell'anno in cui si tiene il corso di qualificazione;
- b. essere stati nei ruoli dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per almeno tre stagioni sportive nel ruolo di arbitro o con funzioni specifiche di assistente arbitrale o arbitro di Calcio a Cinque.

Non potranno partecipare al corso di qualificazione coloro che sono stati a disposizione degli Organi Tecnici della CAN e della CAN C nel ruolo di A.E. e A.A.

2. Durante il corso i candidati saranno sottoposti a test attitudinali, tecnici ed atletici e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente e sulla base delle risultanze dei predetti test la loro idoneità o meno a far parte del ruolo.

Il giudizio di inidoneità alla funzione di A.E. BS non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati, o da affidare, nell'ambito tecnico e associativo.

I candidati non idonei non possono ripetere la richiesta per l'ammissione alla qualificazione.

Gli aspiranti A.E. BS risultati idonei e non inclusi nel ruolo saranno, a domanda, ammessi al corso della stagione successiva solo per una volta, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal primo comma del presente articolo.

Articolo 43

Inquadramento degli O.A. a disposizione della C.O.N. BS

1. Il ruolo degli osservatori arbitrali a disposizione della C.O.N. BS è formato dal Comitato Nazionale tra gli O.A. che siano stati arbitri effettivi di beach soccer, previo superamento del corso di qualificazione per l'idoneità alla funzione di Osservatore Arbitrale.

2. Il Comitato Nazionale, al fine di completare l'organico, potrà scegliere tra gli associati che ne facciano domanda e risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a. siano stati Responsabile o Componente della C.A.N. BS o della C.O.N. BS;
 - b. siano stati A.E. nel ruolo internazionale per il beach soccer;
 - c. O.A. che siano stati arbitri effettivi di beach soccer per dieci stagioni sportive;
 - d. O.A. che abbiano svolto attività presso l'O.T.R. e l'O.T.P. per almeno cinque stagioni sportive e che abbiano superato apposito corso di selezione e aggiornamento per il ruolo specifico.L'organico degli OA a disposizione della CON BS e il numero degli inquadramenti e degli avvicendamenti sono determinati dal Comitato Nazionale entro il 31 gennaio di ogni stagione sportiva, definendo anche la suddivisione dei posti disponibili per i nuovi inserimenti tra le macroregioni. In caso di domande provenienti dalla stessa macroregione che eccedano il numero di posti disponibili si procederà secondo l'ordine dei punti sopra previsti e, all'interno dei vari punti, dando precedenza a chi è stato AE di beach soccer per più stagioni sportive e, a seguire, a chi è OA da più stagioni sportive.
3. L'O.A. inserito nei ruoli della C.O.N. BS, durante la stagione sportiva ordinaria non interessata da attività della predetta commissione, è tenuto a svolgere qualificata attività tecnica presso l'O.T.R. e l'O.T.P. preferibilmente con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque senza essere inserito nei rispettivi organici e senza essere selezionabile per il passaggio all'Organo Tecnico superiore, al fine di raggiungere, unitamente all'attività presso la C.O.N. BS, il limite minimo previsto dall'art. 6, comma 13.

Articolo 44

Avvicendamenti di A.E. dalla C.A.N. BS e degli O.A. dalla C.O.N. BS

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. BS propone la dismissione degli arbitri e la C.O.N. BS quella degli osservatori arbitrali inquadrati nei rispettivi organici per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale.
2. In ordine agli A.E., la C.A.N. BS propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.A.N. BS intervenute nel corso della stagione;
 - b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
 - c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
 - d. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. BS.
3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. BS e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) a c) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.
4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel primo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. BS propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato per la C.A.N. BS.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

 - a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico della C.A.N. BS;
 - b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico previsti per la C.A.N. BS.
5. La C.A.N. BS ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità

tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.

In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

- a. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
 - b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
 - c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.
6. In ordine agli O.A., la C.O.N. BS propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
- a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.O.N. BS intervenute nel corso della stagione;
 - b. mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 13;
 - c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
 - d. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.O.N. BS.
7. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.O.N. BS propone la dismissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.
- Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per la C.O.N. BS.
- Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali:
- a. in congedo per maternità che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.O.N. BS;
 - b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 13, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.O.N. BS;
 - c. al primo anno di appartenenza all'Organo Tecnico salvo che abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri osservatori arbitrali.
8. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. BS e degli osservatori arbitrali dalla C.O.N. BS ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
9. Gli A.E. e gli O.A. rispettivamente avvicendati dai ruoli della C.A.N. BS e dalla C.O.N. BS non possono essere riproposti nel medesimo ruolo.
10. Gli A.E. BS avvicendati dalla C.A.N. BS sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 38, comma 8.

Articolo 45

Organi Tecnici Regionali, Provinciali e Sezionali

1. Le funzioni di Organo Tecnico Regionale (OTR) e Provinciale (OTP) sono svolte, rispettivamente, dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri e dal Presidente del Comitato delle Province autonome di Trento e Bolzano, che si avvalgono dell'operato dei componenti del Comitato Regionale e Provinciale. Il Presidente del Comitato Regionale provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dal Comitato Regionale FIGC – LND della propria area geografica di competenza e il Presidente del Comitato Provinciale alle designazioni delle gare del Comitato FIGC – LND delle Province autonome di Trento e di Bolzano della propria area geografica di competenza, nonché delle altre gare indicate dal Presidente dell'A.I.A. e dal Presidente Federale.
- Il Comitato Regionale e Provinciale Arbitri si avvale, altresì, di collaboratori, senza qualifica di componenti, e referenti nominati dal Comitato Nazionale sulla base delle effettive esigenze e necessità.

2. L'Organo Tecnico Regionale e Provinciale:
 - a) delega, sotto la sua direzione e controllo, funzioni tecniche per il calcio a 11 e per il Calcio a Cinque a componenti dell'Organo Tecnico individuati secondo criteri di competenza e di esperienza specifica;
 - b) determina il ruolo degli arbitri a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P.;
 - c) tenuto conto del numero degli arbitri, anche con funzioni specifiche di assistenti arbitrali e per il Calcio a Cinque, ed osservatori a disposizione, delle loro diverse esigenze tecniche e della loro selezionabilità, predispone, all'inizio di ogni stagione sportiva, due o più fasce di merito in funzione dei campionati di prevalente impiego degli arbitri, assistenti ed osservatori, delle loro risultanze tecniche e dell'esperienza tecnica maturata, selezionando, in particolare, una fascia di merito di eccellenza in cui vanno inseriti gli arbitri, assistenti ed osservatori tra cui verranno individuate le promozioni agli Organi Tecnici Nazionali in forza dei criteri di cui ai precedenti articoli 15, 21, 27 e 35; l'inserimento di arbitri ed osservatori in ogni fascia di merito, ivi compresa quella di eccellenza, può avvenire anche nel corso della stagione sportiva, senza alcuna formalità, come pure l'impiego degli arbitri ed osservatori, in qualsiasi fascia inseriti, può essere effettuato in tutte le gare designate dall'O.T.R. / O.T.P.;
 - d) formula al termine di ogni stagione sportiva, per gli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, e O.A. del proprio ruolo, le proposte di fine stagione e la graduatoria finale di merito da sottoporre al controllo del Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. d) del Regolamento A.I.A.
3. Le funzioni di Organo Tecnico Sezionale sono svolte dal Presidente della Sezione, il quale può avvalersi, in base all'organico ed alle gare di competenza, di componenti dell'O.T. dallo stesso nominati in numero massimo di tre, salvo deroghe richieste al Comitato Nazionale, e scelti, per la singola stagione sportiva, tra i membri del Consiglio Direttivo Sezionale abilitati alla funzione di O.A.
L'O.T.S. può avvalersi di eventuali collaboratori, senza qualifica di componenti, purché non selezionabili per il passaggio all'O.T.R. e all'O.T.P.
4. Il Presidente di Sezione, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 23, comma 7, del Regolamento AIA, deve delegare, per la singola stagione sportiva, il ruolo di OTS ad altro associato della sua sezione scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale con qualifica di osservatore arbitrale.
L'associato delegato al ruolo di O.T.S. ha tutti i diritti ed obblighi previsti dalle presenti norme per il Presidente Sezionale con funzioni di O.T.S.
5. L'organico dell'O.T.S. è formato dagli arbitri non inseriti nei ruoli degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali.
6. L'O.T.S. provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dalle delegazioni locali della FIGC - LND del proprio territorio, seguendo, nel caso di presenza di più sezioni nell'area di competenza della medesima Delegazione locale, ovvero di specifiche esigenze tecniche, la distribuzione delle gare effettuata dal Presidente dell'Organo Tecnico Regionale e Provinciale.
7. Il Presidente di Sezione, svolga o meno le funzioni di OTS, si avvale per le funzioni tecniche per il Calcio a Cinque di un collaboratore, che nomina scegliendolo all'interno del CDS secondo criteri di competenza ed esperienza specifica nel ruolo.
8. L'O.T.S., sia esso il Presidente di Sezione ovvero un suo delegato, non può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 51, comma 7, del Regolamento AIA e, per l'intera durata della carica, non può dirigere gare di competenza del medesimo O.T.S.

Articolo 47

Registrazione delle gare

Gli OO.TT. Periferici dovranno:

- a. registrare nella piattaforma informatica A.I.A. ogni gara assegnata all'A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, o all'O.A.;
- b. curare la redazione della scheda tecnica di quanti compongono gli OO.TT. Periferici;
- c. conservare, per almeno 5 stagioni sportive successive, i fascicoli personali dei dismessi.

Articolo 49

Controllo e coordinamento degli Organi Tecnici Sezionali

1. Spetta al Presidente del Comitato Regionale e del Comitato Provinciale, e ai suoi componenti delegati, il coordinamento, la verifica ed il controllo tecnico degli Organi Tecnici Sezionali, nell'ambito delle direttive emanate dal Comitato Nazionale e dal Settore Tecnico.
2. Il Presidente del Comitato Regionale e del Comitato Provinciale ed i suoi componenti delegati, nella funzione di Organi Tecnici Regionali e Organi Tecnici dei Comitati. incontreranno, almeno una volta nel corso della stagione sportiva, gli Organi Tecnici Sezionali per una disamina generale della situazione relativa agli arbitri effettivi, ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, ed osservatori a disposizione delle rispettive Sezioni.

Articolo 50

Attribuzioni tecniche del Presidente e dei componenti il Comitato Regionale e Provinciale

1. Sono di esclusiva competenza del Presidente Regionale e Provinciale le seguenti attribuzioni:
 - a. proporre al Comitato Nazionale i nominativi dei componenti del C.R.A. e del C.P.A. che collaborano con il Presidente del C.R.A. e del C.P.A. per l'espletamento dei compiti propri dell'O.T.R. e dell'O.T.P., nonché i collaboratori e referenti;
 - b. designare gli Arbitri Effettivi, ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e gli assistenti arbitrali, per le gare di competenza e per quelle eventualmente delegate dagli Organi Tecnici Nazionali;
 - c. designare gli O.A. per il controllo degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, per le gare di cui al punto a);
 - b. mantenere i rapporti con la C.A.N. D, la C.A.I., e la C.A.N. 5 e la C.A.N. BS e con i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali della L.N.D. e con i Coordinatori Regionali e Provinciali del S.G.S.;
 - c. firmare la corrispondenza e gli atti relativi al funzionamento dell'O.T.R. e dell'O.T.P.;
 - d. coordinare e controllare i rapporti di ordine tecnico con le Sezioni A.I.A.;
 - e. organizzare i raduni per A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, ed O.A. regionali e provinciali in armonia con le disposizioni e gli indirizzi del Comitato Nazionale;
 - f. riunire, almeno una volta ogni due mesi, i Componenti il C.R.A. e il C.P.A. redigendo il verbale delle riunioni stesse;
 - g. redigere la graduatoria periodica e finale di A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, ed O.A. a disposizione;
 - h. curare tempestivamente l'informativa degli atti di violenza e degli incidenti di cui al precedente art. 9.
2. Ai componenti il C.R.A. e il C.P.A. che collaborano all'attività tecnica potranno essere affidati uno o più dei seguenti compiti:
 - a. collaborare con il responsabile dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per l'effettuazione delle designazioni arbitrali e per ogni altra esigenza operativa;
 - b. designare gli O.A.;
 - c. predisporre le lettere di rilievo agli A.E., e agli O.A.;
 - d. controllare e coordinare l'attività degli O.T.S.;
 - e. curare tempestivamente l'informativa degli atti di violenza e degli incidenti di cui al precedente art. 9.

Articolo 51

Disposizioni di ordine generale per l'O.T.R. e l'O.T.P.

1. I criteri di designazione degli arbitri sono lasciati alla discrezionalità dell'Organo Tecnico, tenuto conto dei principi informativi stabiliti dal Comitato Nazionale.
2. Per quanto concerne la scelta degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il

Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, e degli O.A. si precisa che:

- a. è vietato avvalersi, per qualsiasi gara di competenza dell'O.T.R. e dell'O.T.P., di A.E., A.A., O.A. e V.M.O. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, fatta eccezione degli A.E. e degli O.A. a disposizione della C.A.N. BS. Solo in casi particolari gli Organi Tecnici Regionali possono fare richiesta al Comitato Nazionale e all'Organo Tecnico interessato per ottenere l'autorizzazione all'impiego dei predetti associati, nel rispetto dell'attività dell'O.T. superiore;
 - b. nel limite del possibile si devono assicurare turni regolari di impiego evitando l'utilizzazione frequente di taluni associati a danno di altri impiegati saltuariamente.
3. Il Comitato Nazionale si riserva di accertare i criteri seguiti nell'impiego degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, e degli O.A., nonché di verificare la rispondenza di tutti gli elementi di fatto (numero di gare e rifiuti), e di valutazione (numero di visionature O.A. e media dei voti attribuiti) riportati nei documenti ufficiali a disposizione dell'O.T.R., nonché l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 6.

Articolo 55

Relazione di fine stagione

1. Il C.R.A. e il C.P.A. devono inviare al Comitato Nazionale, entro il 30 giugno di ogni anno:
 - a. le risultanze dell'attività svolta da ciascun Componente l'O.T.R. e l'O.T.P.;
 - b. una relazione sull'attività tecnica svolta, mettendo in evidenza i rapporti intercorsi durante la stagione sportiva con i vari Enti federali ed arbitrali, nonché le difficoltà incontrate nell'espletamento dei compiti d'istituto e le iniziative intraprese;
 - c. una situazione riepilogativa, per Sezione e per categoria, degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, e degli O.A. avuti a disposizione, ivi compresi quelli che hanno operato per gli O.T.S.;
 - d. una situazione riepilogativa delle gare disputate, sospese o non iniziate per varie cause che dovranno essere specificate.

Articolo 59

Disposizioni di ordine generale per l'O.T.S.

1. Per quanto attiene alle designazioni degli A.E. gli O.T.S. devono tener presente che:
 - a. è vietato avvalersi, per la direzione di gare di propria competenza, di A.E. e di A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, salvo il disposto dell'art. 51;
 - b. è consentita, in via di eccezione e a fronte di motivate carenze di organico, l'utilizzazione quali arbitri degli osservatori arbitrali, anche se nei ruoli degli O.A. regionali e provinciali, previa autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di competenza, purché provvisti di certificato medico di idoneità alla attività agonistica;
 - c. è consentita, sempre in via di eccezione e a fronte di motivate carenze di organico, l'utilizzazione degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, a disposizione del C.R.A. e del C.P.A., salvo autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di appartenenza, per la direzione di gare di competenza;
 - d. non è consentito designare A.E. dichiarati fisicamente non idonei o sospesi dall'attività;
 - e. è consentito l'utilizzo di O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per la visionatura di arbitri dell'O.T.S., sempre per particolari esigenze eccezionali e previa autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di competenza.

Articolo 60

Disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2023, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi 2, 3 e 4.
2. In fase di prima applicazione dell'art.19, comma 2 lett. e) e dell'art. 25, comma 2, lett. e) si computano le stagioni sportive di permanenza di arbitri e di assistenti arbitrali negli organici della C.A.N. A, della

C.A.N. B e dalla CAN fino al 30 giugno 2021.

3. I criteri di avvicendamento dalla C.A.N. di cui all'art.19, comma 2 lett. d) e lett. e) e all'art. 25, comma 2, lett. d) e lett. e) entrano in vigore dalla stagione 2023/2024 e, pertanto, avranno effetto sulla composizione degli organici della stagione 2024/2025.
4. L'organico VMO, per la stagione sportiva 2023/2024, sarà determinato secondo le regole in vigore al 30.6.2023 e, per i soli eventuali posti non coperti, esso sarà integrato attraverso il corso di qualificazione VMO. A decorrere dalla stagione sportiva 2024/2025 la determinazione dell'organico medesimo avverrà esclusivamente attraverso il corso di qualificazione VMO.
5. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. Professionisti all'inizio della stagione sportiva 2021/2022 si applica il limite massimo di permanenza di quindici stagioni sportive, detratti, per ciascun osservatore arbitrale, i periodi di permanenza alla C.A.N. A, alla C.A.N. B, alla C.A.N. C e alla C.A.N. già maturato al termine della stagione sportiva 2020/2021.
6. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. Dilettanti all'inizio della stagione sportiva 2021/2022 si applica il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive, detratti, per ciascun osservatore arbitrale, i periodi di permanenza alla C.A.N. D ed alla C.A.I. già maturati al termine della stagione sportiva 2020/2021.
7. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. 5 e della C.O.N. BS all'inizio della stagione sportiva 2021/2022 si applica il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive, detratti, per ciascun osservatore arbitrale, i rispettivi periodi di permanenza alla C.A.N. 5 nonché alla C.A.N. BS già maturati al termine della stagione sportiva 2020/2021.
8. Agli arbitri già inseriti nell'organico della C.A.N. 5 , nella stagione sportiva 2020/2021 e transitati, all'inizio della stagione sportiva 2021-2022, nella nuova C.A.N. 5 e nella C.A.N. 5 Elite, si applica in ogni caso il limite massimo di dieci stagioni sportive di permanenza nell'organico della C.A.N. 5 Elite e della C.A.N. 5, da computarsi congiuntamente, ivi incluso il periodo di permanenza alla C.A.N. 5 già maturato al termine della stagione sportiva 2020/2021 salvo aver ottenuto la deroga di cui all'art. 26 del presente Regolamento.

Il Presidente dell'A.I.A., d'intesa con il Presidente Federale, adotta le modifiche e le correzioni alle presenti Norme che si rendano necessarie ai fini di coordinamento formale del presente testo.